F 136/12
cs 1048/12

TRIBUNALE DI NAPOLI

- Ufficio Volontaria Giurisdizione -

Il Presidente

nel procedimento iscritto al n. 136/2012 Vol. Giur.;
disposta la comparizione delle parti innanzi a sé per l'udienza 28.2.2012, sull'istanza depositata in data 10.1.2012 da R R R L R A e C L, in qualità di beneficiari, perché eredi di R G del trust denominato "R R e G A ", istituito con atto per notar Nicola Capuano del 22.7.2008, i quali hanno chiesto che il presidente del tribunale voglia procedere con proprio decreto alla revoca e/o sostituzione di R quale trustee del suddetto trust ed alla nomina di un nuovo trustee;
osserva:
l'istituto del trust non è ancora adeguatamente disciplinato nel nostro ordinamento giuridico, benchè sia stato in esso recepito con la L. n.364/89, di ratifica della Convenzione dell'Aia dell'1.7.1985.
Inoltre, nel caso di specie l'art. 1.7 dell'atto costitutivo del suddetto trust dispone, alla lett. A, che il trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale.
Nell'atto costitutivo sono previsti due tipi di 'beneficiari': i beneficiari del reddito ed i beneficiari finali.
I ricorrenti non hanno specificato in quale veste giuridica abbiano proposto il ricorso, e nel corso del procedimento hanno chiarito di agire *iure hereditario*, quali successori del disponente e beneficiario di reddito R G
Gli istanti hanno chiesto la revoca del trustee sul presupposto che quest'ultimo non ha fornito risposta alle richieste di informazioni formulate dagli istanti con lettera raccomandata del 23.5.2011.
Il trustee ha eccepito di aver dato risposta alla suddetta richiesta, anche se di contenuto negativo, perché gli eredi di un disponente deceduto non avevano alcuna legittimazione ad 'interferire' nelle vicende del trust, poiché non essendo essi titolari di alcun diritto definitivo, bensì di una mera aspettativa.
Gli istanti hanno replicato di avere chiesto le informazioni quali eredi del disponente e non quali beneficiari finali.
Si osserva che le informazioni richieste dagli eredi di R G attengono alla gestione dei beni conferiti nel trust, all'impiego del relativo reddito, agli investimenti effettuati ed alla regolare tenuta della contabilità.
Orbene, dispone l'art. 2.1. (Posizione e poteri del Trustee rispetto ai beni in trust) che i beni sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga in piena discrezionalità, ed egli gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, per cui (lett. C) qualsiasi potere del trustee e l'esercizio e

le modalità dello stesso sono rimessi alla più ampia ed insindacabile discrezionalità del trustee stesso.
L'art. 6.1 dell'atto costitutivo (Riservatezza) dispone che tutti i documenti e le informazioni relative al trust sono riservati (lett.A), e quindi il trustee ha obbligo di riservatezza e non comunica ad alcuno informazioni riguardanti il trust (lett.B), a meno che lo consenta una disposizione dello strumento, vi sia un ordine del giudice, oppure il trustee discrezionalmente lo ritenga necessario per uno dei motivi indicati.
L'atto costitutivo sul punto è quindi ben chiaro e preciso.
Aggiungasi che la lett. C di tale articolo dispone espressamente che i 'beneficiari finali che non vantino diritti definitivamente acquisiti non hanno alcun diritto di informazione'.
Il controllo sulla gestione del trust da parte del trustee è affidato al guardiano, il quale ha l'obbligo di controllare periodicamente tutti i documenti e gli avvenimenti relativi al trust, ed ha ampi poteri consultivi e di azione giudiziaria nei confronti del trustee.
Dunque, alla luce delle clausole indicate, in rito è del tutto dubbia la legittimazione degli istanti a chiedere la revoca del trustee, e nel merito non appare sussistere nella specie alcuna condotta illegittima da parte del trustee che ne giustifichi la revoca.
La giurisprudenza formatasi in relazione alla legge regolatrice del Jersey, che come è noto nei paesi di diritto anglo-sassone ha valore normativo, ritiene che i trustee non siano in generale tenuti ad esibire i documenti relativi alla loro gestione e quindi proprio in relazione a quei fatti e quelle circostanze che i ricorrenti hanno chiesto al trustee R V
I trustee non hanno infatti un obbligo incondizionato di esibire i documenti del trust, ma hanno la facoltà di esercitare una certa discrezionalità nel decidere se accogliere o meno una richiesta in tal senso dei beneficiari, potendo essi validamente opporre il carattere confidenziale dei documenti o l'incompatibilità tra tale esibizione e l'interesse dei beneficiari considerati nel loro insieme (Rouse contro IOOF Australia Trustees Ltd.,1999). Inoltre fa parte della insindacabile discrezionalità che compete ai trustee in riferimento alle richieste loro rivolte, anche la facoltà di poter legittimamente declinare tali richieste dei beneficiari di un trust, che nei suoi confronti possono avere solo una remota posizione giuridica.
Proprio in un caso analogo, è stato ritenuto che la esibizione dei documenti può essere legittimamente rifiutata quando essa possa costituire fonte di negative ripercussioni tra i beneficiari, come nell'ipotesi che la richiesta avvenga in un contesto ereditario e possa portare indirettamente alla luce altre questioni, che pur se riguardano i soggetti che sono anche beneficiari non riguardano l'amministrazione del trust.
Ritiene la dottrina che la discrezionalità del trustee di opporsi alle richieste di informazioni, anche documentali, non può fondarsi su scelte arbitrarie o ingiustificate, ma trova il proprio limite interno nelle esigenze degli stessi

trustee di poter svolgere con serenità i compiti del proprio ufficio e di poter esercitare le scelte discrezionali che loro competono, al riparo da illegittime ingerenze o pressioni esterne.

Nel caso in esame non emerge che il rifiuto sia illegittimo o determinato da abuso di potere.

Peraltro il diniego opposto dal trustee alle richieste di esibizione documentale e di informazioni in genere non è assoluto o incontrastabile, perché esso può essere impugnato da chi ne abbia interesse davanti alle competenti autorità giudiziarie.

Vale a dire che gli istanti ben avrebbero potuto preventivamente adire la competente autorità giudiziaria con azione cautelare o di merito al fine di ottenere una decisione loro favorevole sulla sussistenza di un loro diritto ad ottenere le informazioni in esame; pertanto, solo in caso di esito positivo di tale accertamento essi potrebbero invocare, con successiva istanza, la revoca del trustee (per giusta causa) sulla base dell'accertato suo inadempimento nei loro confronti.

Ha sostenuto il Privy Council (sent. Schmidt contro Rosewood Ltd.) che nessun beneficiario può vantare una posizione giuridica nei confronti dei documenti del trust e che il fondamento del potere di accesso ai documenti deve essere trovato altrove. Tale organo ha ulteriormente affermato che l'indiscriminato accesso a tutti i documenti potrebbe danneggiare e creare nocumento più che un utile ai suoi beneficiari, concludendo che, non potendosi definire a priori quali documenti possono essere consultati e da quali soggetti, sarà compito delle Corti stabilire di volta in volta in base al caso concreto se la richiesta di accesso ai documenti possa essere accolta o rifiutata.

In considerazione delle pronunce giurisprudenziali e delle opinioni dottrinarie richiamate, alla luce della normativa applicabile e delle clausole contenute nell'atto costitutivo, non appare meritevole di censura il rifiuto da parte del trustee di fornire agli istanti le informazioni richieste, tutte concernenti la gestione del trust.

Consegue che non può essere accolta l'istanza di revoca, difettandone nella specie i presupposti e le condizioni.

La complessità, la novità, la difficoltà e l'opinabilità delle questioni trattate costituiscono sicura ragione per procedere alla compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Napoli, 7.3.2012

TRIBUNALE DI NAPOLI
Depositato in cancelleria
Oggi 13 MAR 2012
IL DIRETTORE
Dott.ssa A. SOSSI

Il Presidente
Dr. Lucio Di Nosse